



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO

Via Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) - ☎ 0964 048034 – 0964 048010 (Locri) 📠 0964 048033



Codice mecc.: sede Siderno RCRI010006 – sede coordinata Locri RCRI010017 –
✉: rcri010006@istruzione.it - rcri010006@pec.istruzione.it - 🌐 www.ipsiasiderno.it

Prot. n.9497 /A.1.a

Siderno (R.C.), 14.09.2019

**Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Atti /All'Albo dell'Istituto**

Sedi di Via Mazzini e di Via Turati

SIDERNO

e p.c. Al D.S.G.A.

CIRCOLARE N. 6

OGGETTO: DIRETTIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA SUGLI STUDENTI.

Premesso che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il Personale (in via primaria i Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, i Collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività), fermo restando quanto già stabilito in materia dalle leggi, dai contratti e dal Regolamento di Istituto, con la presente, in via preventiva, **si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune misure organizzative** finalizzate ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE.

L'obbligo della vigilanza riveste, per i Docenti e per i Collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (cfr. Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, **i Docenti e i Collaboratori scolastici devono scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.**

Ogni Docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del Docente della classe.

I Collaboratori scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita degli stessi, **e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.**

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi: l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita degli studenti dalla scuola.

Il Docente può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro, **nel caso dovesse abbandonare l'aula** dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia



impedito un tempestivo efficace intervento (cfr. Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva quelle misure organizzative idonee ad evitare il danno. **Misura organizzativa preventiva**, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quel frangente temporale. **Il Docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dagli studenti, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.**

Il Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I Collaboratori Scolastici, per favorire nella classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si rechino ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile da parte degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza o i Collaboratori della Dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un Collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i Docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli altri Collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA DAI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza o ai suoi delegati eventuali emergenze.

Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell'aula.

Il Docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal Collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

I Docenti sono pertanto tenuti a non attardarsi all'interno delle aule che devono lasciare. Gli stessi avranno cura di regolare i tempi della lezione e di prescrizione dei compiti, in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campanella.

Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività.

In caso di ritardo o di assenza dei Docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso alla Dirigenza o ai suoi delegati.



ASSENZA DELL'INSEGNANTE DAL SERVIZIO

In caso di assenza di un Docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla sorveglianza degli alunni del collega assente fino all'arrivo dell'insegnante supplente, avvalendosi dell'ausilio dei collaboratori scolastici. Il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, la ripartizione degli alunni tra le classi, oppure, per brevi ritardi, l'affidamento della classe ad un Collaboratore scolastico .

Nel caso in cui - per assenza o per ritardo del titolare - una classe sia provvisoriamente scoperta, sarà cura dei Collaboratori incaricati dal Dirigente o dal Responsabile di plesso organizzare la vigilanza della classe interessata. Nel caso non ci fossero insegnanti a disposizione o disponibili, si dovrà provvedere all'abbinamento dei gruppi in altre classi.

In nessun caso gli studenti possono essere lasciati incustoditi. Non essendo possibile regolamentare ogni fase della vita quotidiana a scuola, il Personale è tenuto ad adottare tutte le azioni ritenute più opportune per evitare situazioni di vuoto di sorveglianza e/o di pericolo, attenendosi alle norme di comune prudenza e perizia, rapportata non solo all'età, ma anche allo specifico livello di sviluppo di ogni singolo alunno.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, permanendo nell'aula per poter vigilare sugli studenti, in quanto nell'intervallo è di norma richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per poter prevenire eventi a danno di cose o persone.

I Docenti in presenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità.

I Collaboratori scolastici, durante le fasi di intervallo, vigileranno, oltre che nel corridoio del settore di competenza e nei bagni, anche nelle zone in cui sono presenti distributori automatici di bevande.

I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica si recheranno nelle aule all'uopo attrezzate (studio assistito/alternativa) senza sostare nei corridoi o negli spazi comuni.

Nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve sempre essere esercitata dai Docenti unitamente ai Collaboratori scolastici, qualora si tratti di attività ricreative.

USCITA DALLA CLASSE

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del Docente o del Personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree scolastiche attinenti alla motivazione adottata dallo studente e comunque interne alla Scuola, sempre per motivi leciti valutati dal Docente o dal responsabile della classe.



Si invitano i Docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze ancorchè legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale didattico, ecc.). Per queste necessità i Docenti si rivolgeranno al Personale ausiliario.

E' vietato, nei casi di comportamenti vivaci o scorretti, allontanare gli studenti dall'aula a scopo punitivo, sottraendoli alla vigilanza del Docente. Piuttosto, nei casi di comportamenti indisciplinati, verrà tempestivamente segnalata, tramite annotazione sul registro di classe e conseguente comunicazione ai Collaboratori della Dirigenza, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Durante l'orario scolastico, per validi motivi personali adottati dalla Famiglia, gli alunni minorenni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto a ciò formalmente delegato.

Solo i genitori hanno la potestà genitoriale dei figli. Nel caso di nonni, parenti o vicini di casa, sarà consentito prelevare gli alunni solo dietro il rilascio della prevista delega firmata dai genitori, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del delegato. L'uscita autonoma degli alunni (specie di quarta e quinta classe) è da considerarsi possibilità assolutamente residuale. La Corte di Cassazione (Sez. I Civile), con sentenza n. 3074 del 30/3/1999, pronunciandosi in merito, ha circosanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa, nei termini che seguono: *“L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì “normale e prevedibile”.*

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. **L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. E gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa.**

I Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio .

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, nei casi di affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del Docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto. **In caso di motivata e momentanea assenza dei Docenti, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al Dirigente o ai suoi Collaboratori o Responsabili di plesso, anche tramite la Segreteria.**

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene temporaneamente garantita dal suddetto docente, sempre che non sia richiesta la sua immediata presenza in altra classe.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO “AULA-USCITA DALL'EDIFICIO” AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o, eventualmente, pomeridiano, **si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti.**



Per assicurare la vigilanza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni anche durante l'uscita dall'edificio.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di "*Scienze motorie e sportive*".

E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso nella palestra o nei laboratori. E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde della perdita e/o smarrimento di oggetti, cellulari o denaro, lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi Collaboratori e/o al Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) o ad altro Personale incaricato della Sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione di pericolo o di rischio.

VIGILANZA PORTE D'INGRESSO - PIANI

I Collaboratori scolastici addetti ai piani/plessi e/o alla portineria hanno l'obbligo di controllare quotidianamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza. Le porte d'ingresso devono restare sempre chiuse durante le lezioni, ma funzionanti e prive di catene e lucchetti, avendo cura che non vi siano materiali ingombranti che ne condizionano l'utilizzo. I Collaboratori scolastici devono sorvegliare i cancelli e le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l'accesso agli estranei. **Le porte di ingresso non devono mai rimanere prive di sorveglianza.**

Gli alunni che sono stati autorizzati dal Dirigente Scolastico ad ingressi anticipati oppure ad uscite posticipate saranno controllati dai Collaboratori scolastici in servizio nei vari plessi.

Durante le attività didattiche le porte di ingresso e i cancelli esterni devono rimanere sempre chiusi e vanno aperti all'occorrenza. Le vie pedonali e le vie di fuga devono rimanere rigorosamente libere per l'accesso anche di eventuali mezzi di soccorso. **L'utenza verrà ammessa nei locali scolastici rigorosamente negli orari di ricevimento del pubblico. Al di fuori di tali orari non sarà consentita la sosta all'interno delle pertinenze scolastiche. Il Personale esterno non deve sostare all'interno dei cortili.** Per Personale esterno alla scuola si intendono anche le famiglie che, in orario non coincidente con le entrate e le uscite, vorrebbero sostare in prossimità delle aule pur non avendo manifesta necessità di interagire con gli Uffici di Segreteria, o al di fuori del programmato orario di ricevimento dei Docenti.

VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sugli alunni portatori di handicap grave - particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed incapaci di autoregolarsi - deve essere sempre assicurata da tutti i Docenti, in particolare dal Docente di sostegno e dall'Educatore/Assistente alla Persona (se presente) oppure dal Docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.



Nel caso di assenza dell'alunno diversamente abile, il Docente di Sostegno assegnato alla relativa classe non potrà allontanarsi da essa, ma continuerà a svolgere servizio nella suddetta classe, segnalando tale circostanza ai Collaboratori del Dirigente o al Responsabile di plesso, ai fini di eventuali supplenze nelle classi prive di Docenti, sempre nei limiti dell'orario di servizio.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

E' vietato l'ingresso a cicli, motocicli e auto del personale interno ed estraneo alla scuola. Il Personale interno potrà usare solamente l'area adibita a parcheggio di cicli o motocicli, sempre con l'attenzione al transito degli studenti e/o dell'utenza. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. La vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita dai Collaboratori scolastici, tenuto conto che tale funzione di vigilanza si esplica anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e all'altrui incolumità.

E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

I comportamenti fuori norma rilevati dal Personale della scuola dovranno essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e, quindi, ai Genitori.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, LE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, attività di alternanza scuola/lavoro, manifestazioni varie, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati, in tale compito, **nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (cfr. C.M. n. 291/1992).**

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata costantemente per tutta la durata dell'uscita didattica e/o dell'attività condotta al di fuori delle mura scolastiche. I Docenti accompagnatori sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso del viaggio o dell'uscita didattica, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori.

I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i Docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare i provvedimenti più idonei, quali, ad esempio:

1) richiedere l'immediata sostituzione della camera con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non tenere specifiche condotte pericolose;

2) tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;

3) nei casi estremi, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore (Docente di sostegno) fino a due alunni disabili. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza



del Docente di sostegno e dell'Assistente personale, quando presente nella classe/sezione. **E' necessario comunque acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori per gli allievi minorenni.**

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e degli obblighi previsti in materia dalla normativa vigente.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il Personale tutto a provvedere ad avvisare la Famiglia **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Nessun Docente può somministrare farmaci agli alunni, se non preventivamente autorizzato e dopo richiesta della famiglia

Malore/incidente dello studente durante l'ora di lezione o durante l'intervallo.

Il Docente in servizio, in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

1. Valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la Dirigenza o i Collaboratori della Dirigenza o i Responsabili di plesso, nonché l'Ufficio alunni, i quali provvederanno ad informare immediatamente la famiglia dell'infortunato.
2. Per i primi soccorsi, il Docente in servizio richiede l'intervento dei Collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il "118".
3. L'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza; pertanto il Collaboratore scolastico, un Docente non in servizio, o altro Personale individuato dai Collaboratori della Dirigenza, avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della Famiglia.
4. **Il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del Docente.**

In caso di infortunio è fatto obbligo ai Docenti e ai Collaboratori scolastici presenti al fatto di inoltrare all'Ufficio di Segreteria una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'infortunio e altri dati utili unitamente ad eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (cfr. parere del C.d.S. del 27.01.1982).

VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Tenuto conto che le assemblee degli studenti, sia di Classe che di Istituto, vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, alla stregua della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina durante le assemblee studentesche rientra nell'obbligo di vigilanza gravante su tutto il Personale Docente in servizio, in quanto trova suo fondamento nell'art. 2048 del C.C. e nel vigente CCNL.

Fatto presente che la normativa regolante la fattispecie in esame è rintracciabile nelle disposizioni legali e contrattuali di seguito indicate: CCNL; Art. 2048 C.C. c. 2; D.lgs. n. 297/1994



artt.12, 13 e 14, Sentenza Cassazione n. 6937/1993; D.P.R.249/'98; D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 23/1996 e D.M. 10/03/1996 e successive integrazioni, si rileva quanto segue:

Il D.Lgs. n. 297/1994 distingue, all'art. 13 c. 2, due diverse tipologie di assemblee, quelle di classe e quelle di Istituto, fissandone i limiti temporali di esplicazione (commi 6, 7, 8), e confermandone il principio della regolamentazione delle stesse (art. 14).

Ciò posto, l'Amministrazione centrale ha qualificato le assemblee studentesche *“come attività scolastica ai fini della quantità minima di giornate di lezione che la scuola ha l'obbligo di erogare. E' pertanto onere dell'Istituzione scolastica adottare tutte le iniziative necessarie alla verifica delle presenze e della vigilanza”*.

Per tali ragioni, la Nota Min. prot. n. 4733/2003 *“impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni ...”* In sintesi, l'obbligo di vigilanza *“è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato, esclusivamente al solo periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all'interno dei locali scolastici.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:

1. In caso di assemblee svolte all'interno dei locali della scuola, si ritiene operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei Docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee (di Istituto/di classe) si svolgono in orario scolastico.

2. Qualora le ore del Docente coincidano con lo svolgimento dell'assemblea (di classe o di Istituto) questi è tenuto all'obbligo di vigilanza nel corso della medesima.

3. Per completezza, va comunque rilevato che è inequivocabile quanto sancito dall'art. 2048 C.C. che pone in capo ai Docenti una responsabilità per fatti illeciti commessi dai discenti a loro affidati durante l'orario di servizio.

5. Per assemblee svolte al di fuori dei locali, sussiste l'obbligo di vigilanza nonché di accompagnamento degli studenti nei locali in cui si svolgerà l'assemblea in quanto trattasi di regolare attività didattica, come precisato dal M.I.U.R. (cfr. Nota Min. del 26.11.2003), al pari delle visite guidate e/viaggi di istruzione per i quali sussiste l'obbligo di vigilanza in virtù del sopra richiamato art. 2048 C.C.

6. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare svolgimento dell'assemblea e che possano pregiudicare la sicurezza degli allievi, i Docenti sono tenuti a segnalare nonché ad intervenire tempestivamente per la immediata sospensione dell'assemblea stessa.

7. Riguardo al personale Collaboratore Scolastico si evince dalla normativa vigente uno specifico *“obbligo di vigilanza”* nei confronti degli studenti, limitatamente agli ambiti di pertinenza assegnati dal piano attività e in assenza, seppure temporanea/accidentale, del Docente. Inoltre è il caso di richiamare l'attenzione sugli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni, nella parte in cui prevede l'eliminazione delle fonti di pericolo eventualmente presenti anche nei locali approntati per le assemblee studentesche e/o uscite didattiche.

La presente circolare integra il Regolamento d'Istituto, nelle more del suo aggiornamento. Su proposta degli Organi Collegiali e con ratifica del Dirigente Scolastico potranno essere impartite ulteriori disposizioni organizzative specifiche ad integrazione del Regolamento d'Istituto vigente.

Tutto il Personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo in materia di vigilanza impartite con la presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Gaetano Pedullà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93